



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nelle Camere di consiglio del 17 dicembre 2024 e del 28 gennaio 2025, in riferimento ai plurimi rilievi e ai riscontri inviati nel tempo dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L' Aquila, relativamente alla regolarizzazione dei rendiconti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L' Aquila e Teramo del Ministero della Cultura afferenti alla contabilità speciale n. 5898, annualità dal 2021 al 2023, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale
"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione

giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo”;

visto il comma 3, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo il quale “Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti”;

visto il comma 6 del citato art. 14, in virtù del quale “Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono scaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito”;

visto il comma 7, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che “in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza esito tale termine, il rendiconto è predisposto d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente”;

visto il successivo comma 8, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: “Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l'ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato”;

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e le s.m.i.;

vista la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha statuito che “la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-octies, del DL n. 225/2010 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, riguardante i rendiconti dei funzionari delegati, dei commissari delegati e di chiunque venga autorizzato alla gestione di contabilità speciali configura un necessario controllo, non limitato alla sola verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi, da esercitarsi sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria, ivi compresa la facoltà di cui all’art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, fermi restando - sia ai fini dell’esercizio della sopra richiamata facoltà, sia per una ulteriore determinazione degli ambiti di analisi

ovvero dei criteri cui fare riferimento - eventuali indirizzi di coordinamento dettati dalle Sezioni riunite e declinati a livello regionale”;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto: *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;*

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto presidenziale del 16 settembre 2024, n. 10;

vista la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila prot. n. 17985 del 28 luglio 2022, con la quale la RTS ha contestato, al Funzionario delegato, la mancata chiusura, in violazione di quanto disposto dal DPCM dell’8 febbraio 2017, della contabilità speciale 5898, nonché una discrepanza, al 31 dicembre 2021, di 977.043,68 euro tra le risultanze dei modelli 56T di Banca d’Italia e le scritture contabili prodotte.

vista la successiva nota del 14 ottobre 2024, prot. n. 24495 (prot. in arrivo n. 3248 del 14 ottobre 2022), con la quale, l’Organo di controllo, ha comunicato il mancato scarico dei rendiconti relativi all’esercizio 2021;

vista la comunicazione RTS prot. n. 4948 del 29 febbraio 2024, successivamente integrata dalla nota prot. n. 8058 del 10 aprile 2024, con la quale RTS ha confermato il mancato scarico del rendiconto 2021 comunicando, altresì, la mancata presentazione del rendiconto 2022 e la permanenza, per l’esercizio 2023 di somme mai rendicontate.

vista la nota di deferimento del 28 ottobre 2024, prot. int. n. 3709 avente ad oggetto: *“Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 5898 – Funzionario delegato: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo (MIC). Rendiconti dal 2021 al 2023”*, contenente le osservazioni del Magistrato istruttore, Consigliere Enrico Tedeschi;

vista la nota del 30 ottobre 2024, prot. n. 398 con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione, in adunanza pubblica, per la pronuncia sulla regolarità delle gestioni indicate in oggetto, dando termine all’Amministrazione per memorie e documentazione, al fine di fornire i chiarimenti richiesti nelle richiamate relazioni;

vista l’ordinanza n. 35 del 31 ottobre 2024 con cui il Presidente, fissato il termine di presentazione delle controdeduzioni del Funzionario delegato e quello per l’analisi delle stesse da parte di RTS, ha convocato le parti in adunanza pubblica in data 17 dicembre 2024;

vista la documentazione contro deduttiva del Funzionario delegato acquisita al protocollo della Sezione al n. 4612 del 2 dicembre 2024;

vista la relazione di RTS acquisita al protocollo della Sezione al n. 4690 del 4 dicembre 2024;

vista l'ulteriore documentazione aggiuntiva inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 4812 del 17 dicembre 2024;

udita, per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo del Ministero della Cultura, la Soprintendente Arch. Cristina Colletti;

udita, per la Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila (RTS), la Funzionaria dott.ssa Daniela Laurenzi;

vista la successiva nota di riscontro di RTS acquisita al protocollo della Sezione al n. 56 del 9 gennaio 2025;

vista l'ulteriore nota di deferimento del 17 gennaio 2025, prot. int. n. 169 avente ad oggetto: *"Nota RTS prot. in arrivo n. 56 del 9 gennaio 2025 - Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 5898 – Funzionario delegato: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo (MIC). Rendiconti dal 2021 al 2023"*, con la quale il magistrato istruttore, Consigliere Enrico Tedeschi, sottopone alle valutazioni del collegio le osservazioni aggiuntive formulate dall'Organo di controllo;

vista la nota del 20 gennaio 2025, prot. n. 18 con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibile la proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione per la decisione in merito;

vista l'ordinanza del 21 gennaio 2025, n. 2/2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, *"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"*. Il comma 3 dell'art. 60 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, abrogato dall'art. 23 del d.p.r. n. 367 del 1994, conteneva la previsione dell'invio di tutti i rendiconti dei funzionari delegati di cui agli artt. 57 e ss. del r.d. n. 2440 del 1923 alla Corte dei conti per la revisione definitiva, con la

contemporanea attribuzione alla Corte medesima della facoltà di limitare i riscontri a determinati rendiconti. Attualmente, in seguito alla modifica normativa apportata dall'art. 23 citato (nonché dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29), è rimasta in vigore soltanto tale ultima previsione (la facoltà della Corte dei conti, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, di limitarli a determinati rendiconti). L'art. 333 del r.d. n. 827 del 1924 individua nel funzionario delegato in carica al momento della scadenza per la presentazione del rendiconto, il soggetto competente a rendere il conto medesimo.

Quanto alla modalità e ai termini di compilazione del rendiconto, esso contiene le seguenti previsioni: 1) i rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto; 2) i rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi; 3) i rendiconti devono essere corredati dalle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge di contabilità di Stato e da tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (da intendersi sostituito dall'art. 27, d.lgs. n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 1 del 2018), specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che tale controllo debba essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria.

Pertanto, in base alla pronuncia delle Sezioni Riunite, risulta funzionale al suddetto controllo la trasmissione alle competenti Sezioni regionali dei rendiconti completi e non solo

dei meri frontespizi, salva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria alle verifiche oggetto dell'attività di controllo.

FATTO

1. Con nota di sollecito inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, l'Organo di controllo ha comunicato che *"dalle scritture contabili in possesso della Scrivente, alla data del 31/12/2021, risulta una giacenza di € 3.164.317,37 (di cui € 2.373.727,37 fuori sistema e € 790.590,00 al sistema spese), a fronte di una giacenza riscontrata sul Mod 56 T della Banca D'Italia di € 2.187.273,69"*, invitando il funzionario delegato, a presentare, entro 30 giorni, i rendiconti afferenti alla differenza di euro 977.043,68. Inoltre, con la medesima nota, l'Organo di controllo, in riferimento a quanto disposto dal DPCM dell'8 febbraio 2017, ha invitato la Soprintendenza a fornire giustificazioni circa *"le disposizioni che hanno autorizzato il mantenimento della Contabilità Speciale [5898] e per quale tipologia di spese"*.

2. Con successiva comunicazione acquisita al protocollo della Sezione al n. 3248 del 14 ottobre 2022 (prot. RTS del 14 ottobre 2024, n. 24495), la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha comunicato, a riguardo della contabilità speciale in oggetto, di aver restituito al Funzionario delegato, privi del visto di scarico, i rendiconti afferenti all'esercizio 2021. In particolare, la Ragioneria Territoriale dello Stato ha specificato che:

- allo scopo di sanare la citata discrepanza contabile (euro 977.043,68) *"in data 27.09.2022 con nota n. 14625 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ha trasmesso dei rendiconti esercizio finanziario anno 2014 firmati dall'allora Funzionario"* e che *"dall'esamina dei rendiconti presentati sono emerse le seguenti irregolarità: gli ordinativi di pagamento rendicontati sono stati liquidati in esercizi finanziari dal 2000 al 2011"*;
- per molti ordinativi di pagamento di vari capitoli risulta mancante la necessaria documentazione a supporto;
- in merito alla richiesta delle autorizzazioni per il mantenimento della contabilità speciale 5898 l'ufficio non ha fornito chiarimenti.

3. Con nota prot. n. 4948 del 29 febbraio 2024 (successivamente integrata dalla nota prot. n. 8258 del 10 aprile 2024), RTS ha rappresentato, in riferimento al rendiconto 2021, che *"ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del D.Lgs 123 del 30/06/2011, [...] le osservazioni relazionate con la nota prot. 24495 del 14.10.2022, a tutt'oggi non sono state superate"*. L'Organo di controllo, con la medesima missiva, aggiunge, inoltre, che:

- *"i rendiconti anno 2022, anche se negativi, non sono stati presentati ..."*;
- dopo il riversamento delle disponibilità residue di cassa della c.s. 5898 allo Stato, operato nel 2023 a seguito della chiusura della stessa, *"le somme non rendicontate, per le quali il*

Funzionario Delegato non ha fornito giustificazioni ammontano a € 82.772,86". In particolare, secondo RTS, le somme non rendicontate afferiscono ai seguenti capitoli: Capitolo 0000 - 2008/2008 per euro 24.443,17; Capitolo 7834 - 2008/2008 per euro 31.765,88; Capitolo 9999 - 2013/2013 per euro 26.563,81.

4. Stante quanto precede, il Presidente della Sezione di controllo, con ordinanza n. 35 del 2024, ha stabilito un termine per la consegna di eventuali memorie contro deduttive e documentazione integrativa, incaricando l'Organo di controllo di relazionare in merito, nonché la data dell'adunanza pubblica fissata per il giorno 17 dicembre 2024;

5. La Soprintendente, in osservanza di quanto ordinato, con missiva prot. in arrivo n. 4612 del 2 dicembre 2024, dopo aver evidenziato le difficoltà attraversate negli ultimi anni a causa dei continui mutamenti intervenuti nelle strutture periferiche del dicastero e dell'entrata in quiescenza del personale dell'Ufficio Ragioneria, ha illustrato le fasi di ricostruzioni contabile operata a seguito del suo recente insediamento, fornendo altresì le controdeduzioni ai rilievi di RTS, nonché ulteriori informazioni sulla gestione contabile dell'istituto negli anni pregressi. *In primis*, la Soprintendenza contesta che, alla luce del DPCM dell'8 febbraio 2017, la contabilità speciale 5898 non risulta negli elenchi di quelle da sciogliere o da ricondurre a un regime di contabilità ordinaria.

Quanto alla discrepanza contabile registrata nel corso della verifica del rendiconto 2021 e alla tardiva presentazione, nel corso del 2022, di rendiconti dell'esercizio finanziario anno 2014, firmati dall'allora Funzionario, contenenti "ordinativi di pagamento [...] liquidati in esercizi finanziari dal 2000 al 2011, la attuale Soprintendente fornisce ulteriori elementi. Ella afferma che: "L'Ufficio si è attivato, con grandi difficoltà, a riscontrare tutti i fascicoli cartacei presenti presso i propri archivi per recuperare i giustificativi di spesa a sostegno delle discrepanze riscontrate e che risalgono in massima parte a pagamenti effettuati dall'allora Soprintendenza per l'Abruzzo negli anni 2000-2011, attingendo dai fondi di cassa della contabilità speciale le risorse necessarie a fronteggiare le spese di funzionamento per le utenze e per alcuni lavori di programmazione ordinaria". La misura è stata allora ritenuta necessaria per evitare la chiusura di musei, luoghi della cultura e uffici pubblici per interruzione delle utenze, e per evitare lunghi contenziosi e interessi legali crescenti per mancati pagamenti. Si trattava, nella sostanza, di un anticipo sulla cassa della contabilità speciale che avrebbe dovuto poi essere reintegrata con i fondi ordinari del Ministero. Benché più volte la questione d'urgenza sia stata sottoposta agli organi centrali del Ministero, gli stessi non hanno mai fornito riscontro, né mai sono stati riversati i fondi anticipati.

Durante tutto l'arco temporale interessato, che copre quasi un ventennio, nella predisposizione dei rendiconti annuali della contabilità speciale, gli anticipi di cassa per utenze e lavori ordinari non sono stati mai inseriti, anche perché è di tutta evidenza che sarebbero state considerate spese non eleggibili.

Infine, quanto alle ulteriori somme ancora da rendicontare, determinate da RTS in euro 82.772,86, la Soprintendenza afferma che, dalle ricostruzioni operate, la carenza *de qua*, ammonterebbe, al 31 dicembre 2023, alla minore somma di euro 42.952,79, peraltro, riconducibile a capitoli diversi da quelli indicati nella citata comunicazione di RTS prot. n. 4948 del 29 febbraio 2024.

6. La Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, analizzata la documentazione prodotta, con nota prot. in arrivo n. 4690 del successivo 4 dicembre, ha comunicato che *"Le osservazioni formulate dalla Scrivente con nota prot. 24495 del 14.10.2022 non sono state superate in quanto il F.D. deve fornire una risposta puntuale ad ogni nota di osservazione restituendo il rendiconto integrato della documentazione richiesta".*

In particolare, per il conto di chiusura (esercizio 2023), RTS afferma che: *"Le somme non rendicontate, per le quali il Funzionario Delegato non ha fornito giustificazioni ammontano a € 82.772,86",* specificando, altresì, che *"Per i rendiconti sottoelencati sono rimaste delle somme residue non rendicontate (nota integrativa prot. 8258 del 10.04.2024):*

- *cap. 0000 gestione 08 provenienza 08 disponibilità residua di € 24.443,17 (somma rendicontata negli anni precedenti per € 203.147,93);*
- *cap. 9999 gestione 13 provenienza 13 disponibilità residua di € 26.563,81 (somma riversata in c/entrate del bilancio dello Stato per € 1.759.168,06);*
- *cap. 7834 gestione 08 provenienza 08 con una disponibilità residua di € 31.765,88 (somma rendicontata negli anni precedenti per € 195.825,22).*

Conclusivamente, l'Organo di controllo, in riferimento alle controdeduzioni offerte dalla Soprintendenza, afferma che *"Le somme non rendicontate indicate nella relazione e sui documenti allegati della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di L'Aquila e Teramo non coincidono con quelle desunte dai prospetti riepilogativi dei rendiconti ...".*

7. In data 17 dicembre 2024, nel corso dell'adunanza pubblica, dalla discussione non sono emersi elementi dirimenti al superamento delle carenze precedentemente rilevate. In tale occasione, la Soprintendente ha confermato le carenze nella presentazione dei rendiconti c.d. "negativi", nonché numerose insufficienze documentali difficilmente sanabili a causa delle continue modifiche intervenute nelle strutture periferiche del Ministero della Cultura che hanno comportato la suddivisione dell'archivio tra diverse sedi.

Nel corso della discussione, inoltre, è stato posto l'accento sull'anomala produzione, nell'anno 2022, di un rendiconto dell'esercizio 2014, contenente mandati emessi tra il 2000 ed il 2011, e ciò in riferimento ad una contabilità speciale nata solo nel 2015. In particolare, si è chiesto al funzionario delegato di fornire delucidazioni in riferimento al legame tra la c.s. in trattazione e la diversa c.s. 2808, estinta proprio in quello stesso anno, dopo aver riversato dei fondi sulla c.s. 5898. Si è domandato, altresì, a tutte le parti convenute, in riferimento ai citati mandati emessi dal 2000 al 2011, di fornire un ragguaglio su un eventuale pericolo, di una rendicontazione degli stessi sia a chiusura della c.s. 2808 che nella c.s. 5898.

Quanto al primo aspetto, l'Organo di controllo ha riferito che il passaggio dei fondi tra la contabilità speciale 2808 e la c.s. 5898 è intervenuto in occasione dell'istituzione della nuova Soprintendenza, dietro autorizzazione MEF e per il tramite di un unico riversamento dalla prima contabilità speciale alla seconda, che, oltretutto, non ha consentito di tenere traccia delle provenienze dei fondi. Quanto al secondo aspetto, RTS non ha escluso una possibile doppia rendicontazione dei mandati *de quibus* su entrambe le contabilità speciali in parola.

Infine, il Funzionario delegato, accogliendo le osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato e superando quanto affermato nelle proprie memorie controdeduttive, ha comunicato di aver inviato una nuova recentissima nota che conferma ulteriori ordinativi non rendicontati per circa euro 82.772,86.

8. Effettivamente, con successiva comunicazione prot. in arrivo n. 4812 del 17 dicembre 2024 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo ha prodotto ulteriori memorie e documenti rispetto ai rilievi mossi dall'Organo di controllo.

La RTS, a riscontro di ciò, con nota prot. in arrivo n. 56 del 9 gennaio 2025 ha specificato che *"...per procedere al discarico dei rendiconti restituiti all'Amministrazione con osservazioni deve, nuovamente ricevere i rendiconti completi con l'integrazione della documentazione richiesta, la risposta puntuale ad ogni irregolarità riscontrata, i modelli 56T e la documentazione in originale."*

In particolare, RTS in riferimento ai documenti da ultimo ricevuti, considerata le pregresse trasmissioni dei rendiconti dal 2014 al 2021 e la successiva trasmissione del rendiconto aggiuntivo afferente all'esercizio 2014 di cui alla citata nota 14625 del 27.09.2022, ha dichiarato di *"non comprende[re] l'ulteriore invio di frontespizi non firmati dal responsabile dell'Ufficio"*.

Viene, inoltre, confermata:

- l'incompletezza/mancanza dei modelli 56T, essenziali al fine del riscontro;
- l'incompletezza e/o la non originalità della documentazione a supporto di molti rendiconti.

DIRITTO

1. In riferimento alle criticità afferenti alla mancata riconduzione della contabilità speciale 5898 ad un regime di contabilità ordinaria, si osserva, preliminarmente, che la contestazione mossa da RTS, appare non fondata. Dirimente, al riguardo, appare la circostanza che il DPCM dell'8 febbraio 2017, unica norma cui l'Organo di controllo si riferisce per avvalorare la sua tesi, pur disponendo la chiusura di numerose contabilità speciali, non annovera tra esse la c.s. 5898.

2. In riferimento alle ulteriori criticità rilevate dalla Ragioneria territoriale dello Stato, si osserva, che, per quanto concerne l'obbligo di presentazione dei rendiconti, il d.lgs. 123/2011, art. 14, comma 1 *"Procedimento di controllo dei rendiconti"* recita: *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo..."*. Quanto al contenuto dei rendiconti, il precedente art. 13. *"Contenuto dei rendiconti"*, al comma 1, prevede che *"I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."* Sempre in tema di contenuto del rendiconto il comma 3 dell'art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924 *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*, recita: *"...I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi"*. Il successivo comma 5 prevede che: *"I rendiconti vengono corredati:*

a) *[degli ordinativi estinti]* (Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).

b) *delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;*

c) *di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni"* (articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, mediante sostituzione dell'originario secondo comma con l'attuale secondo, terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 e dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343).

3. Da quanto emerso dalle note di controdeduzione prodotte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, dalle note di riscontro della RTS, nonché da quanto esposto dagli intervenuti nel corso dell'adunanza pubblica del 17 dicembre u.s., non si evidenzia un quadro certo dei movimenti contabili intervenuti nel corso del tempo.

3.1. Da un lato, in aperto contrasto con quanto previsto dal citato art. 14, comma 1 del d.lgs.123/2011, non risultano presentati molti rendiconti e tra questi quelli dell'esercizio 2022. Le carenze documentali rilevate, come risulta dalla citata relazione di RTS prot. 56 del 2024, risultano per la maggior parte irrisolte anche all'esito delle ultime integrazioni documentali prodotte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, evidenziando, dunque, la palese violazione della lettera c) del comma 5 dell'art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924.

3.2. Nondimeno, la documentazione presentata a sanatoria della citata discrepanza contabile di euro 977.043,68, concretizzatasi nell'anomala produzione, nell'anno 2022, di un rendiconto dell'esercizio 2014, contenente mandati emessi tra il 2000 ed il 2011, in riferimento ad una contabilità speciale nata solo nel 2015, conferma i profili di illegittimità rilevati. *In primis*, va sottolineato, in riferimento a quanto disposto dal citato comma 1 dell'art. 14 d.lgs. 123/2011, che il rendiconto in parola è pervenuto alla Ragioneria Territoriale dello Stato con un ritardo di circa 8 anni rispetto ai termini di legge. Inoltre, stante quanto indicato dall'organo di controllo con nota di riscontro prot. in arrivo n. 56 del 2025, detta rendicontazione si sovrappone con altro rendiconto della medesima annualità già regolarmente pervenuto.

3.3. Quanto al contenuto della documentazione inviata, contenente mandati estinti dal 2000 al 2011, l'ammissione da parte della stessa attuale Sovrintendente della "non eleggibilità" dei pagamenti in parola, in quanto afferenti a spese di funzionamento da sostenere a carico della diversa contabilità ordinaria dell'Istituto, dà certezza della non rispondenza di quanto prodotto con il dettato normativo di cui alla citata lettera c) del comma 5 dell'art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924. Peraltro, ulteriori dubbi sulla correttezza della gestione contabile derivano da quanto rappresentato da RTS in adunanza pubblica, in riferimento alla diversa contabilità speciale 2808 e alla possibilità di un eventuale doppia rendicontazione dei mandati in parola rispetto a quest'ultima.

4. Un'ulteriore violazione delle norme sopra richiamate è riscontrabile nell'irrisolta questione sollevata da RTS sull'assenza di giustificativi di spesa per complessivi euro 82.772,86 sui capitoli 0000 - 2008/2008, 7834 - 2008/2008 e 9999 - 2016/2016.

Questa Sezione, pur prendendo atto delle complesse ricerche documentali svolte dagli Uffici della Soprintendenza e dell'oggettiva difficoltà di poter ricostruire ora per allora una corretta rappresentazione contabile delle gestioni in esame, correlata dall'originaria documentazione giustificativa, stante quanto precede, ritiene condivisibili i rilievi mossi in merito dall'Organo di controllo, con la conseguente impossibilità, per la contabilità speciale in oggetto, di poter i relativi rendiconti essere oggetto di discarico.

ACCERTA

All'esito dell'esame della documentazione agli atti e del contraddittorio instaurato in adunanza pubblica del 17 dicembre u.s.:

- in riferimento alla riconduzione della c.s. 5898 a regime di contabilità ordinaria il superamento del relativo rilievo;
- in riferimento a tutti gli ulteriori rilievi mossi dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, il mancato superamento degli stessi e la persistente assenza dei presupposti per procedere al discarico dei relativi rendiconti, a fronte delle criticità emerse nella gestione amministrativo/contabile della contabilità speciale, di cui in parte motiva;

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo del Ministero della Cultura, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del medesimo dicastero, nonché alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025.

Il Relatore
Enrico TEDESCHI
f.to digitalmente

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Ugo MONTELLA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO